



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **171**

Del **29/09/2020**

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO DI FANO AI SENSI DELL'ART. 707 DEL R.D. N. 327/1942 E S.M.I. - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - I.E.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18,00** in Fano si è riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale. Fatto il secondo appello nominale - dopo la sospensione della seduta - e riscontrati i relativi collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara	Si	14) MARCHEGIANI Stefano	Si
2) CARBONI Edoardo	Si	15) MAZZANTI Tommaso	Si
3) CECCHETELLI Carla	Si	16) NICOLELLI Enrico	Si
4) CIPRIANI Enrico	Si	17) PAGNETTI Mirco	Si
5) CLINI Giovanni Alessandro	Si	18) PANARONI Francesco	Si
6) D'ANNA Giancarlo (dimissionario)	No	19) PERINI Federico	Si
7) FATTORI Cora	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) FUMANTE Enrico	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9) GIACOMONI Agnese	Si	22) SERFILIPPI Luca	No
10) ILARI Gianluca	Si	23) SERI Massimo	No
11) LUCIOLI Stefano	Si	24) TARSI Lucia	No
12) LUZI Carla	Si	25) VALORI Piero	Si
13) MAGRINI Marianna	Si		

Presenti: **21** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **SERI Massimo**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PANARONI FRANCESCO, LUCIOLI STEFANO, LUZI CARLA.**

Oggetto:

ADOZIONE DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO DI FANO AI SENSI DELL'ART. 707 DEL R.D. N. 327/1942 E S.M.I. - CODICE DELLA NAVIGAZIONE - I.E.

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 21 consiglieri.

Si sono successivamente collegati i consiglieri Tarsi e Serfilippi.

Durante la discussione la consigliera Tarsi ha interrotto momentaneamente la connessione.

La suddetta consigliera risulta pertanto assente.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 22 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 295 del 05/07/2018 è stato deliberato *“L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI RISCHIO DELL’AEROPORTO DI FANO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - I.E.”*;

RICHIAMATO il parere ENAC assunto agli atti il 04/03/2018 con P.G. 16057 (Allegato 1) ai sensi dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC, con cui l’Ente ha confermato l’applicazione della configurazione delle aree di tutela del piano di rischio previste per piste con codice numerico 2;

RICHIAMATE le premesse della citata D.G.C. n. 295/2018:

“(…)

il territorio del Comune di Fano è interessato dalle previsioni di cui al Titolo III, Capo III, art. 707 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”, come sostituito dall’art.5 del D.Lgs. 151/2006 e s.m.i. ed è pertanto assoggettato all’obbligo di redigere il Piano di Rischio dell’Aeroporto “Enzo Omiccioli” (di seguito P.R.A.):

“ ...

art. 707 c.5

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO”;

l'elaborazione del Piano è avvenuta nell'ambito di un percorso concertato con la Direzione Pianificazione e Progetti di ENAC con sede a Roma;

il P.R.A. del Comune di Fano è redatto ai sensi del suddetto art. 707 del Codice della navigazione aerea e accoglie le prescrizioni del “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” edizione II, emendamento n. 7 del 20/10/2011, capitolo 9 – paragrafo 6 “Piani di rischio” e le indicazioni contenute nella circolare ENAC APT 33 del 30/08/2010 “Piani di rischio previsti dall'art. 707 del codice della navigazione”;

la normativa nazionale vigente introduce vincoli e limitazioni all'edificazione nelle aree limitrofe agli aeroporti, vincoli successivamente definiti edizione n. 2 - emendamenti n. 8 del 21/12/2011 e n.9 del 23/10/2014 al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC;

in base a tale normativa, fermo restando il livello di sicurezza interno raggiunto nei singoli aeroporti, non può considerarsi nulla la probabilità di accadimento di incidenti aerei che possono coinvolgere le aree limitrofe agli scali aeroportuali (paragrafo 6.1, capitolo 9 del regolamento);

*per questo motivo, i comuni interessati dalle traiettorie di decollo ed atterraggio degli aeromobili hanno l'obbligo di redazione dei Piani di rischio le cui indicazioni e prescrizioni sono da recepire negli strumenti urbanistici dei comuni stessi, al fine di tutelare il territorio da potenziali incidenti (paragrafo 6.3, capitolo 9 del Regolamento);
(...)”*

VISTI i seguenti elaborati allegati alla D.G.C. n. 295/2018, redatti dal Settore IV Urbanistica - U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale:

- R01 - Relazione tecnica
- R02 - Norme tecniche di attuazione del Piano
- Tavola P00 – Inquadramento: planimetria catastale, ortofoto, progetto urbanistico – scala 1:10.000
- Tavola P01 – Planimetria dell'aeroporto e zone di tutela – scala 1:2.000
- Tavola P02.1: Individuazione zone di tutela con tabella volumi NORD-EST– scala 1:2000
- Tavola P02.2: Individuazione zone di tutela con tabella volumi SUD-OVEST– scala 1:2000
- Schede dei comparti ricadenti nelle Zone di tutela A, B e C.

VISTA la richiesta di parere ad ENAC trasmessa con P.G. n. 50224 del 09/07/2018;

VISTA la comunicazione del 24/09/2018 con cui ENAC ha trasmesso l'aggiornamento planimetrico della pista di volo e la conseguente integrazione inviata dal Comune con P.G. n.ro 89396 del 17/12/2018, con la modifica degli elaborati del Piano;

VISTO il parere ENAC del 05/02/2019 P.G. 8443 (in copia agli atti al n. 1) favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

“(…)

Si rileva inoltre una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione di interventi previsti nell'ambito delle zone di tutela "B Sud" e "C Nord".

In tali zone infatti, è previsto un significativo incremento del carico antropico nelle aree a destinazione commerciale direzionale. A tal proposito, si raccomanda che la realizzazione dei relativi interventi dovrà esser effettuata riducendo sensibilmente e distribuendo l'intero carico antropico uniformemente sulle aree sopra indicate al fine di evitare la concentrazione dello stesso, e, in linea con quanto previsto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti evitando insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali.

Conseguentemente la tipologia e la configurazione delle attività di vendita dovranno essere adeguate con le prescrizioni sopracitate, al fine di evitare tipologie merceologiche che per propria natura possono comportare un elevato affollamento.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza. Una copia vistata e timbrata dello stesso, verrà trasmessa una volta che codesto Comune abbia inviato le due copie cartacee.

(…)”

VISTO che con nota prot. 74158 del 7/10/2019 il Comune di Fano ha inviato un'integrazione al fine di recepire le prescrizioni sopracitate, precisando quanto segue:

- nella *zona C Nord* le aree a destinazione commerciale/direzionale previste dal PRG risultano già in corso di attuazione e sono relative al comparto a destinazione commerciale/direzionale *ST3_P09 Viale Piceno I* già convenzionato (convenzione rep.14.145 raccolta n.10.307 stipulata in data 03/07/2017;
- nella *zona B Sud* è stata operata una redistribuzione del carico antropico, non comportando modifiche al dimensionamento complessivo del comparto *ST5_P27 Comparto di servizi a destinazione mista "Ex Autoporto"* con la parziale dislocazione delle volumetrie consentite dal PRG fuori dalla zonizzazione del Piano di Rischio ovvero esternamente alle zone A, B, C.;

VISTA la comunicazione acquisita con p.g. 87723 del 21/11/2019 da parte della direzione Generale di ENAC con la quale si “*esprime parere favorevole per la zona di tutela B sud e si conferma quanto espresso per la zona C nord.*” (in copia agli atti al n. 2)

CONSIDERATO, relativamente alla *zona C Nord*, che:

la maggior parte dell'area all'interno del comparto edificatorio *ST3_P09* apparteneva al Comune di Fano per una superficie catastale di mq 36.836, messa all'asta e aggiudicata in data 16/09/2010 alla Ditta Madonna Ponte s.r.l.;

il “*PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO ST3_P09 A DESTINAZIONE MISTA – VIALE PICENO I*”, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05/02/2013, ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 23/07/2013; inoltre con Determinazione n. 803 del 09/05/2014 del Dirigente del Servizio 12 della Provincia di Pesaro e Urbino, il Piano Attuativo è stato escluso con prescrizioni dalla procedura di VIA ai sensi della

L.R. n. 3/2012 e del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

in data 04/11/2015 con prot.75296 la ditta COOP Adriatica S.c.a.r.l ha presentato richiesta di voltura essendo diventata proprietaria di tutti i terreni privati inclusi nel Comparto ST3_P09;

in data 03/07/2017, con atto Notaio De Martino rep.14.145 raccolta n.10.307, è stata stipulata la convenzione urbanistica per l'attuazione del comparto e delle opere di urbanizzazione previste;

per quanto concerne la realizzazione degli edifici, il comparto prevede un indice di utilizzazione territoriale massimo UT = 0,26 mq/mq, la realizzazione di n. 2 Medie strutture di vendita, una non alimentare nel lotto A e una alimentare nel lotto B, per una SUL complessiva pari a mq. 9.002 oltre a una SUL di mq. 2.132 per attrezzature collettive (F5_IC) nel lotto C;

in data 06/07/2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 392/14 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i lavori sono iniziati in data 11/07/2018 e ad oggi le opere sono in avanzato stato di completamento;

con atto n. 63 del 14/01/2020 è stato rilasciato il Titolo Unico n. 8/2020 per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare nel lotto B con una Superficie di Vendita (SV) pari a mq. 2.490 ed una SUL accessoria di mq. 1.653, per una SUL complessiva di mq. 4.143, avente altezza massima pari a 6,20 mt (contro i 16,50 mt consentiti dal PRG);

in data 06/05/2020 è stata richiesta una variante al Titolo Unico n. 8/2020 per la riduzione della SUL complessiva da mq. 4.143 a mq. 3.965 e per la riduzione della Superficie di Vendita (SV) da mq. 2.490 a mq. 2.165;

nel lotto A è stata richiesta la realizzazione di una media struttura di vendita non alimentare con una SV di mq. 1.103 ed una superficie accessoria di mq. 443, con una riduzione del 55% rispetto al massimo di Superficie di Vendita consentita;

è importante sottolineare che, essendo i due lotti commerciali adiacenti, il Piano Attuativo approvato prevede che per il rilascio dei Titoli Unici si applichi quanto previsto dalla Deliberazione n. 265 del 14/11/2012 del Consiglio Comunale "APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE O PIU' MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SU LOTTI ADIACENTI O COMUNQUE ALL'INTERNO DI UNO STESSO AMBITO OMOGENEO" e cioè:

(...)

- qualora si preveda la realizzazione di due o più Medie Strutture di vendita su lotti adiacenti o comunque all'interno di uno stesso ambito omogeneo, gli interventi dovranno essere progettati in modo da garantirne la completa separazione edilizio-strutturale nonché edilizio-funzionale tra le stesse;

- per l'approvazione dei progetti e per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni:

A) Le strutture edilizie NON dovranno:

1) essere intervallate da opere private di uso comune quali parcheggi, piazzette, pensiline di collegamento, camminamenti pedonali, aree verdi, ecc.;

2) usufruire di servizi comuni (personale di vigilanza, manutenzioni delle aree di pertinenza, personale addetto alla sorveglianza e sicurezza, ecc.);

3) essere dotate di impianti condominiali di alcun genere realizzando quindi la completa autonomia funzionale delle stesse.

B) dovranno essere previsti accessi pedonali e carrabili esclusivi dalla pubblica via per ogni edificio commerciale (media struttura).

C) in caso di edifici con pareti prospicienti, non dovranno essere realizzati ingressi frontistanti, alle attività commerciali, sarà ammessa la sola realizzazione di aperture di servizio e uscite di sicurezza.

D) la separazione dei lotti di pertinenza di ogni singola struttura edilizia dovrà essere necessariamente eseguita mediante la realizzazione di opere inamovibili che non permettano il transito di mezzi e di pedoni (tipo recinzioni o altre opere fisse).

(...)"

nel lotto C non è ancora stato presentato alcun progetto, il piano attuativo prevede la realizzazione di un edificio con una SUL di mq. 2.132 per attrezzature collettive (F5_IC), con le funzioni di cui agli usi:

- U2.5 – Attrezzature ricreative e pubblici esercizi, (musei, biblioteche, cinema, teatri, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, bowling, sale gioco, ecc.; centri culturali, sedi di associazioni culturali, ricreative e per il tempo libero, questi ultimi ove non rientrino tra gli usi diffusivi, ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, sale di ritrovo e simili, con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino.)

- U5.2 - Attrezzature sociali, (attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali di quartiere, centri civici e sociali, aree per mercati, sedi di uffici del decentramento amministrativo, servizi complementari quali uffici postali, ambulatori, ecc.;

il “REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI” edizione II, emendamento n. 7 del 20/10/2011, capitolo 9 – paragrafo 6 “Piani di rischio”, al punto 6.6 dispone:

“6.6 Prescrizioni per la redazione del piano di rischio

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia.

- Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

- Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

- Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

- Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte

concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;

- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in mancanza di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione attuale. Nella redazione dei piani di rischio i Comuni possono adattare il perimetro e l'estensione delle zone di tutela sulla base della configurazione del territorio.”.

La L.R. n. 27/2009, *Testo unico in materia di commercio*, in analogia all'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 114/1998, definisce il “Centro commerciale” all'art. 10, comma 1, lett. i):

“i) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;”

Dal quadro sopradelineato emerge che nel comparto ST3_P09, convenzionato in data 03/07/2017, non vengono realizzati Centri Commerciali, né altri edifici ad elevato affollamento; inoltre sui due lotti commerciali A e B viene realizzata una superficie inferiore a quella massima ammessa. Nella realizzazione del lotto C il rilascio del Titolo Unico dovrà rispettare quanto previsto dal citato paragrafo 6, capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, come ripreso dall'art. 9 delle Norme di attuazione del presente Piano.

VISTO che con nota p.g. 95618 del 20/12/2019 sono stati trasmessi, sia via PEC che in due copie cartacee, i seguenti elaborati costituenti il Piano di Rischio dell'Aeroporto di Fano redatto ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione:

- R01 - Relazione tecnica

- R02 - Norme tecniche di attuazione del Piano

- Tavola P00 – Inquadramento: planimetria catastale, ortofoto, progetto urbanistico – scala 1:10.000

- Tavola P01 – Planimetria dell'aeroporto e zone di tutela – scala 1:2.000

- Tavola P02.1: Individuazione zone di tutela con tabella volumi_NORD-EST– scala 1:2000

- Tavola P02.2: Individuazione zone di tutela con tabella volumi_SUD-OVEST– scala 1:2000

VISTA la nota acquisita con p.g. 15832 del 27/02/2020 con la quale ENAC, a seguito del parere positivo già espresso, trasmette una copia degli elaborati vistata e timbrata che viene allegata alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- “Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell'art. 707 del codice della navigazione.”

- il P.R.A. comporta modifiche non sostanziali alle previsioni di PRG consistenti nel recepimento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano all'interno del corpo normativo del PRG. Le limitazioni previste non modificano il dimensionamento globale del PRG, non

modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard urbanistici;

- a seguito della modifica normativa operata dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 43, la competenza all'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG è stata demandata alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/1992;

PRESO ATTO dell'elaborato "*VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO (art.707 Codice della Navigazione) - TESTO COMPARATO NTA PRG vigente / NTA PRG variante*", nel quale vengono esplicitate le seguenti prescrizioni da osservare nella dislocazione delle SUL del comparto ST5_P27 all'interno delle zone di tutela A e B (Allegato alla presente deliberazione al n. 8):

"(...)

A seguito del parere ENAC PROT- 05/02/2019-001364-P è stata operata una redistribuzione dell'intero carico antropico nelle aree di interesse, per cui la SUL massima consentita nelle aree del comparto ricadenti nelle zone A e B del Piano di rischio dell'Aeroporto è:

- zona A: SUL massima 276 mq con destinazione D8 - zone di riqualificazione urbanistica a carattere turistico-ricreativo;

- zona B: SUL massima 6.307 mq a destinazione D4 – zone a carattere commerciale e/o direzionale con una Superficie di vendita massima pari a 5.000 mq e il divieto di insediare concentrazioni di medie strutture di vendita o centri commerciali.

(...);

RITENUTO di adottare il P.R.A. con la presente deliberazione, dando atto che, come disposto dall'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i. la Giunta Comunale approverà la Variante non sostanziale al PRG al fine di recepire le disposizioni del P.R.A. all'interno del PRG stesso;

DATO ATTO che il P.R.A. è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della D.G.R. 1647/2019 e con Determinazione n. 369 del 08/04/2020 del Dirigente del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" si è stabilita l'esclusione dalla procedura di VAS (in copia agli atti con il n. 3);

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica con verbale n. 19 del 16.09.2020;

VISTI:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "*Codice della Navigazione*",

- il "*REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI*" edizione II, emendamento n. 7 del 20/10/2011, capitolo 9 – paragrafo 6 "*Piani di rischio*";

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*" e s.m.i.;

- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "*Legge urbanistica*";

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "*Norme in materia ambientale*";

- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1647 del 23/12/2019, “*Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 18213 del 2010*”;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del TUEL, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal N. 311 del 12/07/2018 vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

VISTI i seguenti pareri richiesti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 co.1 del D.Lgs.vo 267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV Urbanistica arch. Adriano Giangolini in data 07.09.2020, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 09.09.2020, non dovuto;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 3 (Ruggeri, Panaroni, Mazzanti)

ASTENUTI: 5 (Serfilippi, Scopelliti, Luzi, Magrini, Ilari)

Si dà atto che il consigliere Ilari risulta presente alla seduta in videoconferenza, lo stesso ha dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Il consigliere ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, di voler essere considerato **astenuto**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dalla Segretaria Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione del consigliere.

Il voto, così rettificato viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integrali sostanziali del presente atto;

2) DI ADOTTARE il PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO DI FANO ai sensi dell'art.707 Codice della Navigazione, composto dai seguenti elaborati:

- R01 - Relazione tecnica (allegato 2);
- R02 - Norme tecniche di attuazione del Piano (allegato 3);
- Tavola P00 - Inquadramento: planimetria catastale, ortofoto, progetto urbanistico – scala 1:10.000 (allegato 4);
- Tavola P01 - Planimetria dell'aeroporto e zone di tutela – scala 1:2.000 (allegato 5);
- Tavola P02.1 - Individuazione zone di tutela con tabella volumi NORD-EST– scala 1:2000 (allegato 6);
- Tavola P02.2 - Individuazione zone di tutela con tabella volumi SUD-OVEST– scala 1:2000 (allegato 7);

3) DI PRENDERE ATTO dell'elaborato “*VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO (art.707 Codice della Navigazione) - TESTO COMPARATO NTA PRG vigente / NTA PRG variante*”, che sarà successivamente approvato con deliberazione di Giunta Comunale e nel quale vengono esplicitate le prescrizioni da osservare nella dislocazione delle SUL del comparto ST5_P27 all'interno delle zone di tutela A e B (Allegato 8):

4) DI DARE ATTO che il P.R.A. è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della D.G.R. 1647/2019 e con Determinazione n. 369 del 08/04/2020 del Dirigente del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" si è stabilita l'esclusione dalla procedura di VAS, secondo la vigente normativa come richiamato in premessa;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i, la Giunta Comunale approverà la Variante non sostanziale del PRG al fine di recepire le disposizioni del P.R.A. all'interno del P.R.G.;

6) DI TRASMETTERE ad ENAC, ad avvenuta approvazione della variante non sostanziale da parte della Giunta Comunale, la presente deliberazione di adozione del P.R.A., così come stabilito nella circolare ENAC APT 33 del 30/08/2010, “*Piani di rischio previsti dall'art. 707 del codice della navigazione*”;

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV - Urbanistica;

8) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di “*Amministrazione Trasparente*” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

9) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Inoltre, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 3 (Panaroni, Mazzanti, Ruggeri)

ASTENUTI: 6 (Scopelliti, Luzi, Magrini, Serfilippi, Ilari)

Si dà atto che il consigliere Ilari risulta presente alla seduta in videoconferenza, lo stesso ha dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Il consigliere ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, di voler essere considerato **astenuto**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dalla Segretaria Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione del consigliere.

Il voto, così rettificato viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **171** del **29/09/2020** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 01/10/2020

L'incaricato dell'ufficio segreteria
RAFFAELLA PORTINARI GLORI
